



COMUNEDI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
997.50.40
Fax (030) 997.50.32

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

ORDINANZA N° 771

Prot. 3571

Mairano, 15-7-2015

Oggetto: **ORDINANZA ABBATTIMENTO DELLE NUTRIE (*Myocastor Coypus*) SUL TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

Vista la legge regionale 7.10.2002 n. 20 modificata ed integrata dalla legge regionale 4 dicembre 2014 n. 32 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002 n. 20, che prevede l'eradicazione della specie nutria dal territorio regionale";

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 116/2014, la nutria è stata esclusa dall'applicazione della Legge 157/1992;

Preso atto della successiva nota regionale di cui al prot. H1.2015.000931 del 13/01/2015, con cui la Regione Lombardia ha esplicitamente chiesto alle Province di riattivare i Piani Provinciali di controllo e contenimento della specie nutria nelle more della predisposizione da parte delle province dei nuovi piani di eradicazione della nutria sulla base del "Programma triennale di eradicazione della nutria e delle linee guida per le attività dei Comuni" che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 7/10/2002 n. 20 e s.m.i. , avrebbero dovuto essere predisposti entro il mese di marzo 2015;

Preso atto che, di fatto, il Piano Provinciale di controllo e contenimento della specie nutria attuato in Provincia di Brescia risulta di nuovo sospeso dal 01 aprile 2015, in attesa dell'emanazione del "Programma triennale di eradicazione e delle linee guida per le attività dei Comuni";

Alla luce dei dati del censimento effettuato nella zona nell'anno 2013, e trasmesso dalla Provincia di Brescia a Regione Lombardia

Richiamata la propria precedente Ordinanza abbattimento nutrie sul territorio comunale, prot. N. 3068 del 30/6/2015 N. 769, con la quale si ordinava l'espletamento delle attività di abbattimento/eradicazione sul territorio comunale per il periodo dal 22 giugno all' 11 luglio 2015;

Considerato altresì che permane una massiccia presenza delle nutrie (*Myocastor Coypus*), come si evince non solo dalle segnalazioni e avvistamenti avvenuti, ma anche dai numerosi e vistosi danni provocati dalle stesse sia alle colture, sia ai vasi irrigui nonché alle rogge, compromettendone anche la tenuta idraulica e la sicurezza degli argini;

Sentite le numerose segnalazioni telefoniche dei cittadini, che denunciano l'invasione di nutrie su tutto il territorio comunale ;

Verificato che dai sopralluoghi effettuati sulle sponde dei corsi d'acqua è stata riscontrata la presenza di tane e cunicoli sempre più estesi nelle strutture arginali dei canali compromettendo la difesa idraulica e l'irrigazione sul territorio del comune, in caso di rottura degli argini;

Visto che l'assenza di interventi costanti e continuativi ha portato ad un popolamento fuori controllo delle nutrie, che si sono avvicinate sempre di più alle cascine e hanno raggiunto anche le sponde dei numerosi corsi d'acqua che attraversano il centro abitato;

Considerato che è nota l'elevata capacità riproduttiva di tale specie;

Alla luce dell'assenza, a tutt'oggi, del "Programma triennale di eradicazione della nutria e delle linee guida per le attività dei Comuni", previsti dal 3° comma dell'art. 2 della L. R. n.20 del 07/10/2002, così come modificato dalla Legge Regionale n. 32 del 2014;

Ritenuto assolutamente necessario attuare interventi mirati, immediati e continuativi volti a garantire l'abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale, da parte di persone di provata affidabilità ed esperienza, adeguatamente formate dall'Amministrazione Provinciale, al fine di scongiurare pericoli concreti e gravi all'incolumità e alla salute pubblica e ad eliminare la fonte di gravissimi danni alle coltivazioni agricole e alla fauna autoctona del territorio nonché i rischi di dissesto idrogeologico;

Visto il T.U.L.S. n. 1265 del 27/7/1934;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

Visto l'art. 21, comma 1, lett. e) della legge 157 del 1992 (rispetto delle distanze minime da case e strade).

Richiamata la lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 20/2002 che, come modificato dalla LR 32/2014, stabilisce "I Comuni sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;"

Tutto ciò premesso,

Vista la collaborazione mostrata dal competente servizio della Provincia di Brescia, nello spirito della L.R. 20/2002 come modificata dalla L.R. 32/2014;

ORDINA

l'espletamento delle attività di abbattimento/eradicazione sul territorio comunale per il periodo **dal 16 luglio al 17 agosto 2015**

DISPONE

-che solo gli operatori faunistici indicati nell'elenco allegato alla presente ordinanza, muniti di regolare porto d'armi e adeguatamente formati dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, possano procedere alla cattura (mediante il sistema delle "gabbie-trappola" fornite dalla Provincia di Brescia, già usate ed omologate per tale scopo) ed abbattimento delle nutrie, in via straordinaria e temporanea, su tutto il territorio Comunale di Mairano;

-dovranno essere utilizzate solo munizioni spezzate, fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce calibro non superiore al 12;

-gli abbattimenti sono consigliati mediante l'organizzazione in squadre, con un minimo di due persone, vista la preparazione acquisita mediante i corsi di formazione seguiti in Provincia di Brescia;

-l'abbattimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

-si autorizza l'uso di fonti luminose per le ore notturne e, qualora fosse necessario, di procedere agli abbattimenti dai mezzi di trasporto; si autorizza altresì a procedere, se del caso, mediante una barca per percorrere i colatori interni sul territorio comunale, data la presenza di numerose nutrie in essi, nonché il ricorso al posizionamento di stazioni di foraggiamento galleggianti lungo i corsi d'acqua, al fine di attirare e meglio individuare le prede.

-si dispone l'assoluto rispetto dell'art. 21, comma 1, lett. e) della legge 157 del 1992 (rispetto delle distanze minime da case e strade).

-poiché trattasi di intervento eccezionale e straordinario, l'abbattimento potrà essere eseguito anche nelle zone naturali o precluse alla caccia; a tutela della selvaggina in tali zone, l'abbattimento dovrà essere attuato solo lungo le sponde dei corsi idrici e l'attraversamento di tali zone sarà consentito solo con armi scariche riposte nel fodero. In ogni caso dovranno essere rispettate le stesse distanze dalle abitazioni e dalle strade imposte dalla vigente legislazione in materia venatoria; gli abbattimenti si svolgeranno, pertanto, con la massima cautela e nel massimo rispetto dell'incolumità della cittadinanza.

Il Sindaco individuerà il coordinatore degli interventi, che avrà l'obbligo di tenere costantemente registrati i nominativi dei partecipanti agli interventi, la data e l'ora dei medesimi, le zone su cui gli interventi andranno a svolgersi e il numero dei capi abbattuti.

Sarà il coordinatore ad organizzare, di volta in volta, l'uscita dei volontari per i singoli interventi nel territorio comunale.

E' pertanto assolutamente vietato l'abbattimento da parte di soggetti non rientranti nell'allegato elenco redatto dall'Amministrazione comunale.

Le prestazioni degli operatori faunistici di cui alla presente Ordinanza, sono gratuite; ai volontari saranno rimborsati i costi delle munizioni utilizzate per i capi abbattuti.

Il conferimento delle carcasse di nutrie, dovrà avvenire in idonei congelatori, messi a disposizione per tale scopo.

Lo smaltimento delle stesse avverrà avvalendosi della Ditta Specializzata incaricata dalla Provincia di Brescia, e già impiegata nel precedente Piano Provinciale di controllo e contenimento delle nutrie.

I volontari, durante il loro servizio dovranno sempre avere con sé il porto d'armi e copia della presente ordinanza, nonché il decreto di autorizzazione provinciale;

Ogni violazione alla presente ordinanza sarà immediatamente denunciata all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE altresì

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione e inviata al Prefetto di Brescia, al Presidente della Provincia di Brescia, all'ASL di Brescia, al Corpo di Polizia Provinciale, al Comandante dell'Arma dei Carabinieri Stazione di Dello, al Comandante della Polizia Locale, ai Sindaci dei Comuni limitrofi: Maclodio, Longhena, Azzano Mella, Brandico, Dello.

RICORDA che avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco Pro Tempore
Dott.ssa Paola Arini

Paola Arini



ELENCO OPERATORI FAUNISTICI AUTORIZZATI PER L'ATTIVITA' DI
CONTENIMENTO NUTRIA

1. ANNI FRANCESCO
2. AMODEO PIETRO
3. FRANCESCHELLI FULVIO
4. FRANCESCHELLI ROBERTO
5. GAGLIAZZI MARIO
6. GANDOLFI FIORENZO
7. GANDOLFI SIMONE
8. GATTI GIUSEPPE
9. MANFREDINI SILVIO
10. UBERTI GIOVANNI
11. BELARDO PASQUALE
12. SCAGLIA GIULIANO
13. PELIZZARI CESARE
14. MASSOLARI ARMANDO
15. BETTONI FAUSTINO